

Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio primo – Affari generali

e p.c. All'Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Oggetto: Mansioni del cancelliere B3.

Alla scrivente O.S. è pervenuta notizia della risposta fornita da codesta Amministrazione Centrale in data 5-8-08 sul quesito posto dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in ordine alle mansioni del cancelliere B3.

In particolare, sulla richiesta di conoscere se al cancelliere B3 "spettasse o meno di portare i fascicoli del proprio Giudice dall'aula di udienza e viceversa, al termine di questa" è stato risposto "di condividere le argomentazioni del Vice Coordinatore dell'Ufficio interessato in quanto la normativa contrattuale vigente prevede che ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito".

Ignorando le argomentazioni addotte dal giudice onorario ma ben conoscendo la "difficile" situazione del citato Ufficio, è facile ipotizzare che l'oneroso (per l'eccessiva quantità dei processi fissati) trasporto dei fascicoli processuali sia stata paradossalmente ritenuta attività complementare a quella di assistenza alle udienze penali.

E' doveroso rammentare – laddove necessario – che l'attuale e ancora vigente sistema di classificazione del personale di cui all'art. 24 del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 attribuisce in via esclusiva all'ausiliario A1 il compito della movimentazione dei fascicoli; al cancelliere B3 sono invece attribuiti "compiti di collaborazione qualificata al magistrato, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali...".

Tali specifiche attribuzioni sono state, peraltro, implicitamente confermate dalla richiamata classificazione del personale ministeriale come prevista dall'art. 6 del CCNL del 14-09-07 che, prevedendo l'articolazione di tre distinte aree professionali ciascuna corrispondente a livelli omogenei di competenza, stabilisce che all'interno di ogni singola area vengano collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini.

E' indiscutibile (almeno per adesso) che l'ausiliario A1 ed il cancelliere B3 appartengono ad aree e profili professionali diversi e, pertanto, svolgono distinte mansioni.

Nella speranza di aver fornito un utile contributo per l'autentica interpretazione delle norme contrattuali e con l'auspicio di evitare uno spiacevole (ulteriore) malcontento tra i lavoratori interessati, la RdB P.I. chiede a codesta Direzione Generale di assumere una più attenta e diversa determinazione sulla materia esaminata.

Restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. Roma. 18 settembre 2008

p/ Esecutivo Nazionale Giustizia Giovanni Martullo